



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

VISTA l'istanza depositata in data 9.6.2021 da
Francesco Rizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Guido Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Comune Di Torregrotta (me) non costituito in giudizio;

***In relazione al proponendo appello per la riforma dell'ordinanza cautelare del
Tar Sicilia – Catania 18.5.2021 n. 284***

VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre
2016;

Ritenuto che si tratta di appello su ordinanza cautelare, che non richiede affatto la
pedissequa riproposizione analitica di tutte le censure del primo grado (qui

articolate in un ricorso e due atti di motivi aggiunti, peraltro il primo atto di motivi aggiunti in parte riproduttivo con copia e incolla dei motivi del ricorso introduttivo), senza che ciò comporti alcuna decadenza da esse, dato che il giudizio prosegue in prime cure; e che invece l'appello su ordinanza cautelare deve sinteticamente concentrarsi sui soli profili strettamente rilevanti per la valutazione del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*;

Ritenuto, avuto riguardo sia alla circostanza che si tratta di appello su ordinanza cautelare, sia alla materia del contendere (edilizia), sia all'oggetto del contenzioso (fabbricato a due elevazioni fuori terra), che il limite dimensionale di 70.000 caratteri (con esclusione di epigrafe, p.q.m. e riassunto introduttivo) sia non solo sufficiente ma persino sovrabbondante, alla luce del fondamentale principio di doverosa sinteticità degli atti processuali.

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Così deciso in Palermo il giorno 9 giugno 2021.

Il Presidente
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO